

Legge regionale 20 febbraio 2008 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.